



**COMUNE DI ACQUASANTA TERME**  
**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 16 Del 31-01-19**

<b>Oggetto:</b>	<b>CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001. APPROVAZIONE</b>
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 11:50, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DOTT. STANGONI SANTE	SINDACO	P
CAPRIOTTI LUIGI	ASSESSORE	P
IONNI ELISA	ASSESSORE	P
TROLI STEFANO	ASSESSORE	P
CORTELLESI ALESSANDRO	ASSESSORE	P

Assegnati n.5, in carica n.5, presenti n. 5, assenti n. 0

Assiste in qualità di Segretario il Sig. DOTT. SSA FERRETTI SIMONA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DOTT. STANGONI SANTE, in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'articolo 186 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), avente ad oggetto "Guida sotto l'influenza dell'alcool" al comma 9 bis stabilisce che: "al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze.

**Visto** il D.M. 26 marzo 2001, attuativo della disposizione di cui all'art. 54 del D.Lgs.274/2000 stabilisce che il lavoro di pubblica utilità consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;
- b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione di randagismo degli animali;
- d) prestazione di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni di demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

**Considerato** che il suddetto D.M. attuativo stabilisce inoltre che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di una convenzione da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni. Nella convenzione sono indicate specificatamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni.

**Considerata** l'opportunità offerta dalla norma del Codice della Strada in relazione alla possibilità di comminare sanzioni alternative;

**Considerato** il valore rieducativo e quindi sociale, attribuito alla sanzione accessoria relativa al lavoro in favore della collettività e, tenuto conto che l'impiego dei predetti soggetti consente di apportare un supporto nella gestione di alcuni servizi comunali

**Considerata** la volontà dell'Amministrazione Comunale ad attivarsi per offrire il servizio stipulando con il Tribunale di Ascoli Piceno la necessaria convenzione;

**Ritenuta** meritevole di approvazione lo schema di convenzione che, composto di n. 08 articoli, si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

**Considerato**, inoltre, che l'Amministrazione intende individuare le seguenti attività cui destinare i soggetti che a seguito di sentenza del giudice devono svolgere prestazioni lavorative per pubblica utilità:

- *attività di supporto ai servizi comunali (ad es. sistemazione archivio, ritiro posta, fotocopiatura, distribuzione materiale informativo, protocollazione, ecc.);*
- *attività di supporto alla squadra operai comunale nel servizio di spazzamento strade, pulizia piazze, pulizia di aree verdi (aiuole, giardini e parchi), consegna viveri per la mensa comunale e le scuole dell'infanzia, ecc.;*
- *attività di supporto alla squadra operai nel servizio di manutenzione immobili (opere da elettricista, da idraulico, da pittore, ecc.);*

- attività di supporto alla squadra operai per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche nel periodo estivo ed invernale;
- attività di supporto alla squadra operai nel servizio viabilità: sgombero neve, spargimento sale, segnaletica orizzontale, ecc;
- servizio assistenza traffico in prossimità delle scuole;
- servizio di assistenza sugli scuolabus comunali;

**Rilevato** che ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 274/2000, il lavoro per pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere secondo modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato;

**Rilevato** inoltre che sempre ai sensi del suddetto articolo 54 del D.Lgs. 274/2000 co. 3 se il condannato, lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore;

**Dato atto** che è fatto divieto retribuire in qualsiasi modo le prestazioni lavorative per pubblica utilità e che il Comune deve provvedere a prestare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi;

**Visto** l'articolo 186 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" ed in particolare il comma 9 bis;

**Visto** l'articolo 54 del D. Lgs. 28/08/2000, n. 274 "Lavoro di pubblica utilità";

**Visto** il D.M. 26/03/2001 "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del D. Lgs. 28/08/2000, n. 274";

**Visto** lo schema di convenzione composto da n. 08 articoli, allegato al presente provvedimento;

**Visto** l'art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

**Vista** la legge 8 novembre 2000, n. 328;

**Visto** lo Statuto comunale;

## DELIBERA

- Di approvare, per le motivazioni specificate in premessa, lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che, composto di n. 08 articoli, si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.
- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tribunale civile e penale di Ascoli Piceno;
- Di autorizzare il Sindaco ovvero un suo delegato alla sottoscrizione della convenzione allegata alla presente;
- Di autorizzare il Responsabile dell'Area Servizi Socio-Assistenziali ad adottare gli atti conseguenti al presente atto;
- Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime e favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO  
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La su estesa deliberazione viene pubblicata oggi \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e contestualmente viene comunicata ai Capo Gruppi consiliari con lettera prot.n. \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ perché:

- immediatamente eseguibile.
- decorsi 10 giorni dall' ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA